

SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

(Ai sensi dell'art. 2506 e seguenti del Codice Civile)

della società

*SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL, con sede legale in Pomezia (RM) Via Laurentina Km 27,00
C.F. e P.IVA: 07715040585 iscritta al R.E.A. al n. RM – 626416 (Società Scindenda)*

a favore della società

***COSTITUENDA** (Società Beneficiaria)*

Sommario

Premessa	3
1. Società partecipanti alla scissione	4
2. Statuto della società Scindenda e della società Beneficiaria	5
3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione	5
4. Rapporto di cambio e modalità di assegnazione ai soci delle quote di partecipazione	6
5. Vantaggi particolari per specifiche categorie di soci	6
6. Vantaggi particolari degli amministratori delle società partecipanti alla scissione	6
7. Vantaggi dell'operazione di scissione	6
8. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote	8
9. Data di efficacia della scissione	8
10. Pubblicazione del progetto di scissione	8
11. Altre informazioni	8



Premessa

Gli organi di amministrazione della Soc. SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL (di seguito, la “Società Scindenda”)

hanno predisposto, ai sensi degli artt. 2506 bis, 2501 ter e 2505 c. 2, come richiamato dall’art. 2506 ter c. 5 del codice civile, il seguente “Progetto di Scissione” in relazione alla scissione parziale a favore della **Società COSTITUENDA GIMM SRL** (di seguito, la “Società Beneficiaria”).

Si fa preliminarmente presente che entrambe le società hanno gli stessi soci con identiche percentuali di partecipazione al capitale e pertanto, in conformità al combinato disposto degli artt. 2505 c. 1 e 2506 ter c. 5 codice civile:

a. Gli organi di amministrazione della Soc. SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL non hanno predisposto la relazione al Progetto di Scissione di cui agli artt. 2506 ter commi 1 e 2, e 2501 quinquies codice civile;

b. Non sarà predisposta la relazione degli esperti di cui all’art. 2501 sexies codice civile come richiamato dall’art. 2506 ter c. 3 codice civile.

In particolare, l’operazione che sarà sottoposta all’approvazione dei soci delle Società partecipanti alla Scissione, prevede il trasferimento alla **SOCIETA’ COSTITUENDA** degli asset immobiliari, così come meglio identificati al paragrafo 3 del presente Progetto di Scissione.

L’obiettivo dell’operazione di scissione è, come ben spiegato successivamente al paragrafo 7, quello di separare il compendio immobiliare dal comparto operativo.

Tale Scissione consentirebbe, fra l’altro, di rimodulare il perimetro delle attività della SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL e di ridurre il rischio complessivo aziendale in quanto lo stesso verrebbe ripartito su due entità (quella operativa e quella immobiliare) che per loro natura presentano due gradi di rischiosità potenzialmente diversi fra di loro. A seguito dell’operazione descritta, la suddetta società Beneficiaria eserciterà un’attività immobiliare e di servizi, mentre la società Scindenda continuerà la propria attività produttiva.



1. Società partecipanti alla scissione

1.1. Società Scindenda

La Società Scindenda, ovvero la Soc. SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL, ha sede in POMEZIA, Via Laurentina Km 27,00, Codice Fiscale e Partita IVA: 07715040585 ed iscritta al R.E.A. al n. RM - 626416, con Capitale sociale di Euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00) interamente versato e presenta la seguente compagine sociale:

- 1) GIANNI DANIELA, C.F: GNNDNL79L52H501M per una quota del valore nominale di € 2.652,00 (duemilaseicentocinquantadue/00) pari al 26% del capitale sociale;
- 2) GIANNI LOREDANA, C.F.: GNNLDN75M61H501P per una quota del valore nominale di € 2.856,00 (duemilaottocentocinquantasei/00) pari al 28% del capitale sociale;
- 3) GIANNI ELIO, C.F.: GNNLEI52P14A019X, per una quota del valore nominale di € 4.692,00 (quattromilaseicentonovantadue/00) pari al 46% del capitale sociale.

La società è amministrata da un amministratore unico, GIANNI DANIELA, nata a Roma (RM) il 12/07/1979, C.F. GNNLDN75M61H501P, residente in Roma (RM) Via Costantino Beschi 16/C, in carica dal 20/07/2022 sino a revoca.

1.2. Società Beneficiaria

Denominazione: GIMM SRL;

Sede: POMEZIA Via Laurentina Km 27,00

Capitale Sociale: Euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00);

Oggetto Sociale: a) l'attività edilizia ed immobiliare in genere, con particolare riguardo alla costruzione, al restauro, alla ristrutturazione, all'acquisto, alla vendita, alla locazione, alla sublocazione, all'affitto in genere, alla gestione e all'amministrazione di beni immobili, rustici e/o urbani, sia di edilizia residenziale che industriale, e di proprietà fondiarie; il tutto in proprio e per conto terzi;

b) le attività affini od ausiliari alle precedenti, comprese la costruzione e l'assemblaggio di attrezzature per arredare ed organizzare tecnicamente locali, uffici, edifici industriali e immobili in genere, di proprietà propria o di terzi.

Amministrazione: Amministratore Unico nella persona di GIANNI DANIELA, nata a Roma (RM) il 12/07/1979, C.F. GNNLDN75M61H501P, residente in Roma (RM) Via Costantino Beschi 16/C, dalla data di costituzione sino a revoca.

Soci:

- 1) GIANNI DANIELA, C.F: GNNDNL79L52H501M per una quota, del valore nominale di € 2.652,00 (duemilaseicentocinquantadue/00) pari al 26% del capitale sociale;
- 2) GIANNI LOREDANA, C.F.: GNNLDN75M61H501P per una quota del valore nominale di € 2.856,00 (duemilaottocentocinquantasei/00) pari al 28% del capitale sociale;.
- 3) GIANNI ELIO, C.F.: GNNLEI52P14A019X, per una quota del valore nominale di € 4.692,00 (quattromilaseicentonovantadue/00) pari al 46% del capitale sociale.

I restanti patti sociali sono riportati nello Statuto infra allegato sub "B"

2. Statuto della società Scindenda e della società Beneficiaria

2.1. Società Scindenda

Lo statuto della società Scindenda è allegato al presente Progetto di Scissione (sub. A) e non subirà modifiche in ragione della Scissione, rimanendo quindi quello attualmente in vigore. Peraltro non varieranno né la compagine sociale né la percentuale di partecipazione.

2.2. Società Beneficiaria

Lo statuto della società Beneficiaria è allegato al presente Progetto di Scissione (sub. B)

3. Elementi patrimoniali oggetto della scissione

Per effetto della Scissione, verrà trasferito alla Società Beneficiaria **l'intero compendio immobiliare** detenuto in proprietà dalla società Scindenda.

Nei paragrafi seguenti, si evidenziano gli elementi patrimoniali attivi e passivi che risultano dalla contabilità della società Scindenda ai valori riferiti alla data del 30/09/2022.

I fabbricati di proprietà della Scindenda, che verranno trasferiti alla società Beneficiaria, prevedono anche l'aggiornamento del Fondo Ammortamento calcolato alla stessa data del 30/09/2022.

Gli elementi patrimoniali descritti saranno assegnati alla società Beneficiaria sulla base dei corrispondenti valori contabili fiscalmente riconosciuti alla data di efficacia della Scissione.

3.1. Elementi patrimoniali attivi

Si trasferisce alla Società Beneficiaria l'intero compendio immobiliare di proprietà della Scindenda che, dagli elementi contabili, risulta essere:

Fabbricato strumentale, sito nel Comune di Pomezia (RM), Strada Provinciale Laurentina SNC, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pomezia al Foglio 39, Particella 772, categoria D/7, rendita catastale € 58.440,00.

3.2. Elementi patrimoniali passivi

Nessun elemento patrimoniale passivo della società Scindenda verrà trasferito alla società Beneficiaria, tranne il Fondo ammortamento relativo ai fabbricati, aggiornato alla data del 30/09/2022.

3.3. Patrimonio netto attribuito

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI

II- Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e Fabbricati

Fabbricati strumentali € 90.000,00 (novantamila/00)

F.do Amm.to Fabbricati Strum.li € 6.067,05 (seimilasessantasette/05)

TOTALE PATRIMONIO NETTO TRASFERITO € 83.932,95

(ottantatremilanovecentotrentadue/95)

Si attribuisce alla Beneficiaria un patrimonio netto di € 83.932,95.

Per effetto della Scissione, il capitale sociale della Società Scindenda non sarà modificato e rimarrà invariato pari a € 10.200,00 (diecimiladuecento/00), in quanto il valore contabile netto del Patrimonio assegnato alla Società Beneficiaria sarà interamente imputato a voci diverse del Capitale sociale.

In particolare, il Patrimonio Netto contabile di € 83.932,95 diminuirà di un importo complessivo corrispondente al valore contabile dell'attivo netto come sopra identificato, pari a € 83.932,05,

mediante imputazione del relativo ammontare alle altre Riserve presente nel Patrimonio Netto della Scindenda.

Tali riserve verranno interamente ricostituite nel bilancio della società Beneficiaria per complessivi € 73.732,05 e Capitale Sociale per € 10.200,00

Alla luce di ciò il patrimonio netto contabile della Beneficiaria a seguito dell'operazione di scissione sarà quello indicato nel seguente prospetto

GIMM SRL

Capitale sociale € 10.200,00

Altre Riserve € 73.732,05

Totale patrimonio netto contabile € 83.932,05

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi e della consistenza del patrimonio oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di riferimento del presente Progetto di Scissione e la data di efficacia della Scissione, potranno essere regolate tra le società, non sussistendo alcun rapporto di cambio, per il tramite di conguaglio in denaro e troveranno esatta compensazione in modo che il Patrimonio Netto della società Scindenda, trasferito alla Beneficiaria, rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel Progetto di Scissione; in aggiunta e/o in alternativa potranno essere regolate tra le società con eventuali rettifiche alle voci patrimoniali interessate e relativa compensazione con le Riserve disponibili.

4. Rapporto di cambio e modalità di assegnazione ai soci delle quote di partecipazione

Tenuto conto che la Soc. SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL (Scindenda) e la Soc. GIMM SRL (Beneficiaria) hanno gli stessi soci, in conformità alle previsioni dell'art. 2504 ter c. 2 codice civile, come richiamato dall'art. 2506 ter c. 5 codice civile, non saranno assegnate quote in concambio e non sarà deliberato alcun aumento di capitale della Società Beneficiaria.

Pertanto, con riferimento alle previsioni di cui all'art. 2501 ter c. 1 codice civile, come richiamato dall'art. 2506 bis codice civile, non sono riportate nel presente Progetto di Scissione le informazioni connesse al concambio, quali rapporto di cambio (ed eventuale conguaglio), modalità di assegnazione e data di partecipazione agli utili di tale quote in concambio.

Avendo la società Scindenda e la Società Beneficiaria, gli stessi soci, non si è, evidentemente, reso necessario l'indicazione dell'attribuzione di quote ai soci della società Scindenda.

Allo stesso modo, ai sensi dell'art. 2501 quater, 3° comma, i soci rinunciano, e quindi non si è resa necessaria la predisposizione dei seguenti documenti:

- situazione patrimoniale prevista all'articolo 2501-quater;
- relazione dell'organo amministrativo e degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, di cui all'articolo 2501-quinquies e 2501-sexies Codice Civile.

5. Vantaggi particolari per specifiche categorie di soci

Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle quote, né per la società Scindenda che per la società Beneficiaria.

6. Vantaggi particolari degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

6



7. Vantaggi dell'operazione di scissione

Poiché, in virtù del comma 4 dell'articolo 2506-ter del Codice Civile, non è stata redatta la relazione dell'organo amministrativo, in questo paragrafo si intende approfondire le ragioni economiche che hanno indotto gli amministratori a procedere con la scissione, soffermandosi anche, in particolare, sull'assenza di profili di elusività dell'operazione, come peraltro chiaramente ratificato nella "Massima" relativa al "Parere n. 24 del 25 luglio 2006" del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive.

"Una scissione parziale proporzionale non presenta aspetti di elusività, a condizione che non sia preordinata alla successiva vendita delle quote della Beneficiaria o, comunque, a privare di operatività le imprese partecipate della complessiva riorganizzazione societaria. In tal caso, infatti, l'iniziativa delineata risulterebbe priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire, usufruendo del regime di neutralità fiscale tipico della scissione, un indebito risparmio di imposta, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario". Nel caso di specie, come accennato peraltro in premessa, la finalità dell'operazione è quella di procedere alla riorganizzazione dell'attività di impresa della società Scindenda, provvedendo a separare l'attività operativa da quella immobiliare.

La costituzione di due entità, ognuna preposta a una specifica attività, dovrebbe consentire un'allocazione ottimale degli asset aziendali che potranno essere meglio valorizzati nei confronti di terzi, anche al fine di acquisire, eventualmente, risorse economiche e finanziarie mirate allo sviluppo delle singole attività o di particolari progetti legati alla Soc. SERVIZI LOGISTICI AVANZATI.

Nel citato parere, il Comitato per l'applicazione delle norme antielusive ha ribadito la non elusività della scissione, considerando quest'ultima, come ormai ribadito con orientamento costante, *"un'operazione fiscalmente neutrale e di per sé non elusiva, specialmente nel caso che il trasferimento di attività dalla società Scindenda alla Beneficiaria avvenga in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione delle stesse al regime dei beni di impresa"*.

In concreto, per considerare elusiva un'operazione di riorganizzazione societaria deve essere verificata la contestuale sussistenza o meno dei presupposti necessari e, cioè, l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario e l'ottenimento di vantaggi fiscali.

Nella scissione della società SERVIZI LOGISTICI AVANZATI gli amministratori con tale operazione esprimono la volontà di:

- separare l'attività operativa da quella immobiliare;
- trasferire alla Beneficiaria determinati cespiti a valori fiscalmente riconosciuti presenti nella società Scindenda;
- ottimizzare e monitorare al meglio la redditività delle due attività e sviluppare le stesse;
- non alterare in alcun modo, nell'immediato successivo periodo la scissione, la compagine sociale della Beneficiaria che attualmente vede gli stessi soci della Scindenda;
- favorire, rendendo più fruibile e di interesse del mercato, l'eventuale ingresso di nuovi soci nella società SERVIZI LOGISTICI AVANZATI.
- favorire, attraverso la Beneficiaria, la migliore gestione, valorizzazione e manutenzione del compendio immobiliare.

Si ribadisce quindi che l'obiettivo dell'operazione è soprattutto quello di ottimizzare la gestione del compendio immobiliare alleggerendo al contempo il rischio di impresa in capo alla società Scindenda. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione transiteranno alla Beneficiaria in continuità di valori contabili fiscalmente riconosciuti.



8. Data di decorrenza della partecipazione agli utili delle quote

Essendo la società Scindenda interamente partecipata dalla società Beneficiaria, questa continua ad avere diritti agli utili, indipendentemente dalla data di efficacia della scissione di cui al successivo punto.

9. Data di efficacia della scissione

9.1. Effetti civilistici e contabili

Ai sensi dell'articolo 2506-quater, comma primo del Codice Civile, gli effetti della scissione decorrono dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese in cui è iscritta la società Beneficiaria, nel caso di specie nel Registro delle Imprese di Roma.

In conseguenza della predetta iscrizione, quest'ultima diverrà titolare di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al compendio immobiliare che si ribadisce essere totalmente trasferito mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, obblighi, impegni ad essi relativi.

Inoltre, per effetto dell'art. 2506-quater, terzo comma, Codice Civile, la società Beneficiaria è solidalmente responsabile, limitatamente al valore effettivo del patrimonio netto assegnato, dei debiti della Scindenda non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

9.2. Effetti fiscali: imposte dirette

Ai sensi dell'art. 173, comma 1, TUIR, la scissione è neutrale dal punto di vista fiscale e pertanto non costituisce presupposto né per il realizzo né per la distribuzione di plusvalenze o minusvalenze.

Gli obblighi di versamento degli acconti relativi alle imposte proprie ed alle ritenute restano in capo alla Scindenda (art. 173, comma 5, TUIR), così come gli obblighi tributari relativi ai periodi di imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione (art. 173, comma 12, TUIR).

Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento viene trasferito alla Beneficiaria in base alla percentuale di attribuzione degli elementi patrimoniali ad essi correlati (art. 173, comma 6, TUIR).

9.3. Effetti fiscali: imposte indirette

Per quanto attiene alle imposte indirette, la scissione è soggetta all'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2, comma 3, lettera f del DPR 633/1972.

10. Pubblicazione del Progetto di Scissione

Il presente Progetto di Scissione viene pubblicato sul sito internet della società scindenda (www.logisticavanzata.it) ai sensi dell'articolo 2506-bis, ultimo comma, Codice Civile.


11. Altre informazioni

Sono possibili le variazioni, le integrazioni e gli aggiornamenti anche numerici, del presente Progetto di Scissione che non incidono sui diritti dei terzi e dello statuto della società Beneficiaria eventualmente richiesti dall'autorità pubblica o in sede di iscrizione al Registro delle Imprese.

Pomezia (RM), 03 novembre 2022

SERVIZI LOGISTICI AVANZATI SRL

L'amministratore Unico



ALLEGATI

- A) STATUTO SOCIETA' SCINDENDA
- B) STATUTO SOCIETA' BENEFICIARIA

